



Comune di San Donato Milanese

Provincia di Milano

Area Territorio, Ambiente e Attività Produttive

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

adottato con deliberazione CC n. 20 del 16.03.2011

Controdeduzione alle osservazioni presentate da ARPA

Allegato "1" alla delibera di C.C. n. ___ del _____

Premessa

Con nota comunale (prot. n. 15302 del 23.05.2011) gli atti del PGT adottato sono stati trasmessi all'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPA), ai fini della presentazione di eventuali osservazioni in merito al Documento di Piano, ai sensi dell'art. 13, c. 6 della LR 12/2005.

Con nota in data 4 Agosto 2011, prot. n. 107622, ARPA ha formulato proprie osservazioni. Di seguito, per ciascuna delle osservazioni, viene riportata la proposta di controdeduzione:

VAS : a) viene rilevata la mancata esplicitazione del riscontro delle misure di mitigazione e compensazione nel DdP; b) viene rilevato il mancato riferimento nel PdR ai criteri di efficienza energetica; c) viene ribadita la necessità di acquisire il parere del gestore della rete fognaria e del trattamento in relazione alla stima degli abitanti equivalenti per verificare la compatibilità delle portate; d) si riporta la necessità di osservare le prescrizioni di cui al DPCM 08/07/2003 e DM 29/05/2008 negli ambiti di trasformazione interessati dalla presenza di elettrodotti; e) rilievi relativi agli ambiti AT.A1, AT.A4 e AT.I.

a) *La delibera di adozione del PGT contiene esplicito riferimento al recepimento delle misure di mitigazione e compensazione di cui al cap. 6 del Rapporto Ambientale, tuttavia si provvederà al puntuale richiamo dell'applicabilità delle prescrizioni nel documento "Indirizzi normativi e schede norma" del DdP e nelle NTA del PdR;*

b) *Si rinvia alla successiva controdeduzione alle osservazioni sul Piano delle Regole;*

c) *La precedente nota di Amiacque, già prodotta in sede di conferenza di valutazione VAS, attesta la compatibilità del sistema ben oltre le previsioni di crescita riportate nel PGT in termini di abitanti equivalenti, in relazione all'entrata in funzione a regime del nuovo depuratore di San Giuliano Milanese Est. Con nota in data 19/09/2011 Protocollo 25949 TASM ha comunicato che l'impianto di depurazione è entrato in funzione in data 01/02/2011. In ogni caso ogni intervento urbanizzativo, secondo le ordinarie procedure, sarà subordinato al parere del gestore.*

d) *l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al DPCM 08/07/2003 e DM 29/05/2008 negli ambiti di trasformazione interessati dalla presenza di elettrodotti è già riportato nel documento "Indirizzi normativi e schede norma" del DdP al paragrafo 2 "Tutele sovraordinate e vincoli";*

e) *Si rinvia alla successiva controdeduzione alle osservazioni sul Documento di Piano.*

Documento di Piano: a) viene richiesta la prescrizione di una superficie drenante minima come definita nel Regolamento Locale d'Igiene; b) si eccipisce la mancanza di previsione di compensazioni ambientali per l'area San Francesco, con riferimento all'art. 43.2.bis della LR 12/2005; c) vengono avanzate proposte migliorative per ciascun ambito di trasformazione.

a) *Nel documento "Indirizzi normativi e schede norma" del DdP al paragrafo 2 "Tutele sovraordinate e vincoli" verranno aggiunte le parole: "superficie drenante nel rispetto della misura minima stabilita all'art. 3.2.3 del Regolamento Locale d'Igiene";*

b) *Il richiamato articolo di legge stabilisce al comma 2-bis: "Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità." L'art. 41 delle NTA del PdR, al comma 5, rinvia ad un apposito atto del consiglio comunale la determinazione del contributo di costruzione. In tale sede sarà trattata la norma richiamata;*

c) *per l'ambito AT.SS si veda la controdeduzione di cui al precedente punto b); per gli ambiti AT.C, AT.I, AT.RI2 e AT.A3, si fa presente che la strutturazione del DdP su due/tre livelli di pianificazione è basata proprio sulla differenziazione dei contenuti, secondo la logica di prestazioni crescenti. Quanto all'applicazione dell'art. 43 della LR 12/2005, vale quanto detto al precedente punto b); per l'ambito AT.RI1 si fa presente che la scelta pianificatoria finalizzata alla promozione di una complessiva riqualificazione dell'ambito è conseguita all'analisi dello stato di fatto. La prevista, successiva attuazione a mezzo di un Programma Integrato di Intervento risponde alla consapevolezza dell'oggettiva complessità del tema progettuale proposto; le scelte pianificatorie dovranno*

infatti tener conto della vicinanza con l'infrastruttura viabilistica e, conseguentemente, approfondire la corretta definizione delle superfici fondiarie. Si richiama, da ultimo, la prescrizione contenuta nella relativa scheda-norma della produzione della valutazione del clima acustico a supporto della definizione planivolumetrica di cui sopra; per l'ambito AT.A2, si fa presente che la convenzione per l'escavazione autorizzata dalla Provincia già prevede, al termine dell'escavazione di ciascun lotto, il ripristino ambientale; per l'ambito AT.A4, si rinvia a quanto rappresentato nella Proposta di adeguamento al parere di compatibilità della Provincia; per l'ambito AT.A5, anche in considerazione della ridotta dimensione dell'area, si rinvia alla definizione della fase attuativa la puntuale verifica della fattibilità di rinaturalizzazione del corso d'acqua tombinato.

Piano delle Regole : a) viene rilevata la mancata disciplina delle aree di danno; b) viene eccepita la scala di rappresentazione degli elaborati 4.1pr, 4.2pr e 2.6pr (1 : 5.000 e 1 : 2.000); c) vengono segnalati refusi alle tav. 2.12.1dp e tav. 2.12.2dp; d) si osserva che l'art. 41 delle NTA del PdR su "edilizia bioclimatica e risparmio energetico" non riguarda anche il tessuto consolidato, limitandosi agli insediamenti di nuova edificazione

a) L'area di possibile danno riguarda un'attività produttiva esistente. L'art. 8 delle NTA del PdR stabilisce, al comma 5, che "Ai fini della tutela della popolazione dai rischi industriali, non sono ammessi, in tutto il territorio comunale, cambi di destinazione d'uso anche senza opere, che comportino l'attivazione di industrie a rischio di incidente rilevante ex DLgs 334/99, oltre a quelle già individuate negli elaborati cartografici 4.1pr e 4.2pr, né variazioni che comportino un incremento del fattore di rischio".

b) Si fa presente che costituisce allegato al PdR la tavola 2 di dettaglio RIR 1.0 – "Inviluppo geometrico delle aree di danno" - scala 1:1.000.

c) Il refuso segnalato nelle due tavole del Documento di Piano sarà corretto, mediante indicazione dell'area a rischio di incidente rilevante.

d) L'art. 41 contiene indirizzi generali e, al comma 5, rinvia ad un apposito atto del consiglio comunale l'incentivazione del risparmio energetico per tutte le qualifiche di intervento edilizio.